

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA della POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA MATTEOTTI

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite

Art. 1

Finalità

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. lgs.n.39 del 28 febbraio 2021 (utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIP in data 31/08/2023 e riconosciute dal CONI) attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA MATTEOTTI" (di seguito per brevità anche solo "Società").

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento, si ribadisce, richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIP attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- ✓ promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- ✓ promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- ✓ rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- ✓ individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- ✓ provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

- ✓ informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- ✓ incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIP nell'ambito delle politiche di *safeguarding*;
- ✓ garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Società.

Art. 2

Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- ✓ tutti i tesserati della Società "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA MATTEOTTI";
- ✓ tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- ✓ tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3

Norme di condotta

E' onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

1. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
2. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
3. Far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
4. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
5. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza
6. confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
7. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
8. evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
9. sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
10. evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
11. prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia

- la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
12. richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 13. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:
 - ✓ i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti; gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;
 - ✓ stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti;
 - ✓ stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento;
 - ✓ imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo
 14. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:
 15. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
 16. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del *Safeguarding* nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del *Safeguarding* nominato dalla società;

Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

Art. 4

Tutela dei minori - Obblighi- Prevenzione e gestione dei rischi

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Comportamenti rilevanti per la gestione successivamente dei rischi sono:

L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l'aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

L'abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle antidoping;

La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

La negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

L'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

Il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

I comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, socia/ network e blog.

Art. 5

Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIP all'atto di affiliazione.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente tesserato alla FIP;
2. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
3. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno;
4. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIP e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIP. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il Responsabile è tenuto a:

1. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIP nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
2. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare

nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

3. segnalare al Safeguarding Office della FIP eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
4. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIP. In caso di una denuncia coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati dal responsabile Safeguarding a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore.
5. formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
6. valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
7. partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIP.

Le segnalazioni possono essere inviate al Responsabile Safeguarding della società alla mail: safeguardingnmc@gmail.com

Il Consiglio Direttivo della società deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità dei requisiti richiesti o di violazione delle politiche della Società relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto.

Art. 5 bis

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email safeguardingnmc@gmail.com _

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

Il suindicato indirizzo email deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale della Società, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria della Società, indicato nel contratto stipulato dai tesserati/ collaboratori con la Società e/o nel modulo di comunicazione dati personali, una cui copia dei quali viene rilasciata al tesserato / collaboratore.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding FIP all'indirizzo email dedicato.

In caso di gravi comportamenti lesivi, la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza

alle forze dell'ordine.

La Società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

1. presentato una denuncia o una segnalazione;
2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

Uso degli spazi della Società - allenamenti- trasferte

Presso le strutture in gestione o in uso della società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio e in particolare devono essere predisposte spogliatoi e servizi igienici divisa tra personale tecnico e atleti, e per questi ultimi devono essere predisposti spazi separati a seconda del genere.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria (o accesso negli spogliatoi in caso di assistenza temporanea a tesserati/e sotto i 6 anni o con disabilità motoria o intellettuale/ relazionale da parte di genitori o accompagnatori) è consentito al medico sociale o medico di gara, se in manifestazione sportiva o, in mancanza, al tecnico formato sulle procedure di primo soccorso. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere almeno presente un'altra persona; in caso di atleti minorenni sarà necessaria la presenza di un genitore se presente.

Laddove fosse necessario svolgere allenamento singolo per la preparazione tecnica dell'atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici o alla presenza di uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi

E' obbligatorio l'affiancamento all'allenatore di almeno un altro tecnico durante gli spostamenti degli atleti in trasferta o in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagni gli atleti a casa. Se trattasi di atleti minorenni occorre prevedere l'obbligo di autorizzazione dei genitori.

In caso di trasferte che prevedano il pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi suddivisi per genere; in tutti i casi in cui non può essere garantita tale disposizione è necessario procedere a ricevere l'autorizzazione da parte di genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minorenni.

E' altresì obbligatorio l'affiancamento all'allenatore e/o tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti, compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 6

Dovere di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIP e nel presente documento integralmente richiamate, è

tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIP, anche per il tramite del Safeguarding nominato dalla Società.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della FIP.

Art. 7

Diffusione ed attuazione

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 8

Sanzioni

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

1. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
2. violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
3. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
4. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
5. violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
6. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
7. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
8. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
5. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello stesso da tutte le attività sportive o correlate.

Ai fini del precedente punto:

incorre nel procedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

incorre nel procedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o

tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

1. l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
2. la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
3. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
4. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto della precedente sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti";
3. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 giorno;
4. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
5. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso da tutte le attività sportive o correlate.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

Art. 9

Inclusività

La società, oltre a garantire pari dignità e opportunità a tutti i tesserati indipendentemente dall'etnia, convenzioni personali, disabilità, età ..., si impegna anche tramite accordi, convenzioni, e collaborazioni con altre associazioni a garantire il diritto allo sport con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando i suddetti atleti nel gruppo dei loro coetanei.

La società si impegna anche a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico e familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Art.10

Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIP.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIP, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CODICE ETICO DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA MATTEOTTI"

L'attività sportiva ha un'evidente funzione educativa e sociale, ed è veicolo attraverso il quale è possibile apprendere i valori reali che rendono il confrontarsi secondo le regole della propria disciplina, un'attività affascinante e istruttiva allo stesso tempo. Proprio in questo senso è fondamentale difendere e promuovere, tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva, l'adesione a quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo. Oggi più che mai, in una società sempre più frettolosa e superficiale che guarda più all'apparenza e al successo, che non ha i valori fondanti dei rapporti umani, il riferimento all'etica sportiva è un passo necessario e i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti, direttamente o indirettamente, della vita societaria. L'adozione di un codice etico è la felice apertura di un'opzione di civiltà, di cultura democratica, di difesa e valorizzazione che significa concretamente amore per lo sport. Lo sport può essere grande veicolo di diffusione di questi fondamenti, ripresi da De Coubertin nelle sue olimpiadi moderne con il fair play. In un mondo in cui la fanno da padrone violenza, aggressività, prevaricazione delle individualità, mancanza di rispetto, ricerca del successo a tutti i costi, c'è sempre più bisogno di valori veri, che lo sport, quello genuino, sa trasmettere e diffondere. L'adozione del presente codice etico è espressione della volontà di promuovere uno standard significativo di sportività nello svolgimento delle iniziative motorie e/o ludiche, e di vietare quei comportamenti in contrasto con i valori etici che questo codice intende promuovere e garantire. È per questo che ci impegniamo ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente codice etico, prevedendo inoltre l'ipotesi di penalizzazioni nel caso di mancato rispetto dei contenuti, ma anche di premiare chi sottoscrive il presente documento, oltre chi si renderà degno di nota per gesti che ne richiamano i valori. Riteniamo inoltre che anche le altre parti interessate nella formazione e nella preparazione dell'atleta, ovvero la famiglia, gli allenatori ed i giudici di gara, debbano in qualche modo far parte e sottostare a questo codice. Pertanto abbiamo deciso di dotarci del Codice Etico come guida ed ispirazione di comportamento per tutti coloro che a vario titolo partecipano a un progetto sportivo condiviso come può essere il codice etico.

Art. 1

Premessa

La Società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA MATTEOTTI (di seguito Società) opera nell'ambito sportivo del minibasket e basket giovanile e senior. La Società riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Art. 2

Il Codice Etico

Il Codice Etico della Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno

essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3

I destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

- ✓ dirigenti;
- ✓ staff tecnico;
- ✓ atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- ✓ genitori e accompagnatori degli atleti;
- ✓ staff medico;
- ✓ collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'associazione;
- ✓ sponsor.

Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

Art. 4

Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione alla Società comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice. Copia del Codice Etico è disponibile e consultabile sul sito www.nuovamatteotticorato.it, e pertanto tutti i soggetti destinatari sopraindicati tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dalla Società. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della conoscenza dello stesso.

Art. 5

La Società

La Società s'impegna a:

1. operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
2. diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il *Fair Play* che il successo agonistico.

La Società, inoltre, garantisce che:

1. tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
2. la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento a bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.

Art. 6

I Dirigenti

I dirigenti della Società s'impegnano a:

- ✓ adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- ✓ rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- ✓ adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- ✓ rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- ✓ divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- ✓ pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- ✓ esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- ✓ procedere alla periodica revisione del Codice.

Art. 7

Lo Staff Tecnico

Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport.

A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:

1. comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
2. promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*;
3. non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
4. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
5. rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
6. agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
7. creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
8. trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
9. sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Art. 8

Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico.

Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

1. onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
2. rifiutare ogni forma di doping;
3. rispettare i compagni di squadra e lo staff tecnico;
4. rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
5. tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato
6. Gli atleti che nelle sedute di allenamento non potranno essere presenti, dovranno personalmente dare comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio tecnico, motivandone l'assenza;
7. L'atleta deve informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell'attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere generale, ecc.
8. L'atleta deve informare tempestivamente il proprio tecnico o i dirigenti competenti di eventuali malattie "esantematiche" e/o "contagiose" nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra;
9. Le dimenticanze di materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari, saranno oggetto di valutazione in negativo;
10. Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo;
11. Gli atleti devono rispettare il codice etico, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni; applicarsi nell'attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti.
12. Gli atleti devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società;
13. Frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l'integrità delle strutture per la pratica sportiva;
14. Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è innanzitutto un gioco;
15. Rispettare le norme degli enti di promozione sportiva ed accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili;
16. Saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza;
17. Adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta;
18. Aver cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;
19. Rispettare l'avversario;
20. Dare il massimo delle proprie possibilità nell'intento di favorire il successo della società;
21. Ricordarsi che non si gareggia solo per sé stessi, ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra;
22. Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara;
23. Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei

- dirigenti e dei giudici.
24. Gareggiare rispettando le regole e indossando la divisa sociale.

Art. 9

I Genitori degli Atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco.

Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:

1. non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
2. accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
3. astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
4. incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
5. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.
6. aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l'attività sportiva sia agonistica che amatoriale;
7. essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione;
8. non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;
9. non criticare mai l'allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli;
10. riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti;
11. non fare da secondo allenatore: un allenatore può bastare;
12. accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili.

Art. 10

Rapporti con i parenti degli atleti

Tecnici e Dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie "di carattere tecnico"; Per qualsiasi informazione, delucidazione "di carattere non tecnico", l'unico interlocutore è il responsabile della Società o del settore specifico di attività

La Società sportiva non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, modalità di gioco e di allenamento, di esclusiva competenza del responsabile del settore condivisa con tecnici e istruttori della Società

La Società sportiva auspica la condivisione del codice etico societario attraverso un comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività della Società

Art. 11

Norme di comportamento sull'uso di comunicazioni in forma elettronica

Gli Atleti, i tecnici i dirigenti e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, Gruppi Whatsapp, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista, staff o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre o verso un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

1. uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
2. orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
3. uso di linguaggio sessualmente esplicito;
4. immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
5. discriminazioni su base etnica o razziale.

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

1. trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
2. accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
3. professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

Le comunicazioni via SMS e whatsapp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite esclusivamente tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono essere utilizzate per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro allenatore, dirigente della società).

I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Società possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

Art. 12

Azioni disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

1. richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità (*);
2. richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
3. sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
4. espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.
5. La mancanza della visita medica o il mancato rinnovo della stessa, autorizza la Società a sospendere l'atleta da qualunque attività.
6. Il mancato pagamento della quota sociale entro i tempi concordati ad inizio stagione, autorizza la Società a sospendere dagli allenamenti l'atleta fino al saldo della stessa.
7. L'uso della divisa sociale è finalizzato alla tutela dell'immagine della Società ed al rispetto degli obblighi assunti verso l'eventuale sponsor. Per tale motivo viene richiesto l'utilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali premiazioni (individuali e di società). Non è consentito apportare modifiche all'abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario genere con i loghi sociali ed effettuare la promozione di sponsor non ufficiali. Si ricorda che l'uso della divisa sociale è obbligatorio in tutte le manifestazioni sportive, in ogni caso l'Atleta che si renda responsabile della mancanza della divisa sociale durante una manifestazione riceverà, dapprima un ammonimento scritto da parte del Consiglio Direttivo ed in caso di reiterazione del comportamento una multa di euro 50,00 a titolo di risarcimento per danno d'immagine. Qualora il comportamento persista, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione dell'Atleta dalla Società.
8. La Società avrà diritto di rivalsa sull'atleta, sui tecnici, sui dirigenti, sugli accompagnatori e sui genitori per le eventuali sanzioni comminate alla Società per causa degli stessi.
9. La gravità di ogni avvenimento verrà decisa dal Direttivo e sarà inappellabile e insindacabile.

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

(*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani.